



COMUNE DI PONTEDERA
3 Settore – 3 Servizio Urp e servizi alla persona

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE
PER ADULTI AUTOSUFFICIENTI EX ART. 22 LETT. A) L.R.T. 41/2005**



- Art. 1 - Definizione struttura e finalità**
- Art. 2 - Destinatari**
- Art. 3 - Requisiti per l'ammissione**
- Art. 4 - Criteri di priorità**
- Art. 5 - Procedura di ammissione**
- Art. 6 - Ingresso nella struttura**
- Art. 7 - Assegnazione della camera**
- Art. 8 - Obblighi dell'ospite**
- Art. 9 - Oggetti personalizzati degli ospiti**
- Art.10 - Gestione dell'alloggio**
- Art. 11 - Oneri a carico degli ospiti**
- Art.12 - Pulizia e Vitto**
- Art. 13 - Responsabile di Struttura**
- Art. 14 - Durata dell'inserimento**
- Art. 15 - Cessazione dell'inserimento**
- Art. 16 – Entrata in vigore**

Art. 1 - Definizione struttura e finalità

Il presente regolamento intende disciplinare la Comunità di tipo familiare per adulti autosufficienti ex art. 22 lett. a) L.R.T. n. 41/2005 in locali messi a disposizione dal soggetto gestore, siti all'interno del Comune di Pontedera, destinati ad accogliere per un massimo di 6 posti, persone adulte fragili che si trovino nelle condizioni di dover abbandonare la propria famiglia o il proprio domicilio per essere inseriti in un contesto abitativo integrato e dotato di servizi di sostegno.

La Comunità di tipo familiare per adulti autosufficienti è un servizio a carattere residenziale che dovrà essere svolto in idonei locali messi a disposizione da parte del soggetto gestore nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con modalità di gestione tipiche del modello di cui all'art. 22 c. 1 lett. a) L.R. Toscana 41/2005.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari della Comunità per adulti sono persone, residenti nel Comune di Pontedera, individuate dal Servizio Sociale Professionale, in situazioni di fragilità, di solitudine, di marginalità o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente negativa.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

Il Servizio Sociale Professionale individua gli ospiti in base ai seguenti requisiti:

- residenza a Pontedera
- maggiore età
- condizioni psico-fisiche di autosufficienza e condizione di buona salute, attestate dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare della Zona Valdera dell'Azienda UsI Toscana Nordovest UVM o dal Medico di Medicina Generale MMg

Il Servizio Sociale Professionale elaborerà per ogni persona inserita un progetto individualizzato ed un contratto di aiuto per l'adesione e la verifica degli obiettivi di progetto .

Art. 4 - Criteri di priorità

Nel caso in cui le richieste ammissibili presentate superino i posti letto disponibili, si applicano i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente di importanza:

- a) anzianità di residenza;
- b) assenza di una rete familiare
- c) possesso di reddito minimo rispetto ad assenza di reddito.

Le priorità dovranno comunque essere supportate da apposita relazione del Servizio Sociale Professionale.

Art. 5 - Procedura di ammissione

La procedura di ammissione si concretizza nelle seguenti fasi:

- 1) il cittadino interessato, previo colloquio con l'Assistente Sociale competente, ove questi ravvisi gli estremi per l'ammissione prevista all'art. 3, viene invitato ad inoltrare istanza allo sportello sociale del comune di Pontedera per l'inserimento accompagnata da attestazione ISEE in corso di validità e dall'ulteriore documentazione ritenuta utile a definire la situazione di disagio.
- 2) Il Servizio Sociale Professionale, previa approfondita indagine socio-familiare, acquisiti tutti gli elementi utili, definisce il progetto di inserimento indicando l'eventuale durata.
- 3) Il Comune con proprio provvedimento approva il progetto individualizzato e dispone l'ammissione con l'indicazione dell'eventuale durata, dandone comunicazione al Responsabile della struttura individuato dall'Ente gestore.

Art. 6 - Ingresso nella struttura

Al momento dell'inserimento dell'ospite nella struttura verrà compilata, a cura del Responsabile di struttura di cui all'art. 13, una cartella personalizzata completa di dati anagrafici, sanitari, familiari e comprensiva della documentazione presentata dall'interessato.

All'ingresso gli ospiti dovranno disporre di abbigliamento, biancheria personale che dovranno essere cifrati per il riconoscimento.

Art. 7 - Assegnazione della camera

All'ospite verrà assegnata una camera a due posti letto sulla base della disponibilità e su valutazione del Responsabile della struttura; tale camera per esigenze organizzative e di relazione, potrà essere cambiata su indicazione del medesimo Responsabile.

Art. 8 - Obblighi dell'ospite

Gli ospiti possono frequentare liberamente gli ambienti e utilizzare le attrezzature presenti; possono entrare e uscire liberamente; ricevere visite nell'orario consentito sulla base della programmazione oraria giornaliera predisposta dal Responsabile della struttura evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti, durante le ore di riposo, i pasti e nelle fasi di pulizia e igiene degli ambienti.

Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente, pur nel rispetto della libertà altrui e dell'osservanza delle norme collettive indispensabili per il buon funzionamento della vita comunitaria.

I rapporti fra gli ospiti dovranno essere improntati al reciproco rispetto, comprensione e solidarietà.

Gli ospiti dovranno fare buon uso di tutto ciò che la struttura mette a loro disposizione, evitando sperperi, deterioramenti e danni.

Non è consentito tenere animali all'interno della struttura.

E' fatto divieto a chiunque di fumare o di arrecare ogni altra forma di disturbo agli altri ospiti dell'appartamento. Gli ospiti dovranno evitare rumori molesti soprattutto nelle ore notturne.

Art. 9 - Oggetti personalizzati degli ospiti

Gli ospiti potranno portare e trattenere nella struttura oggetti personali di piccole dimensioni, sempre che gli stessi non siano di disturbo alla convivenza e sia possibile garantirne condizioni ottimali di igiene.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti.

Art.10 - Gestione dell'alloggio

L'Ente Gestore provvede alle spese relative alla gestione dell'appartamento, sostiene gli oneri relativi alle utenze domestiche e alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Art. 11 - Oneri a carico degli ospiti

Viene stabilito in via generale il principio della compartecipazione alle spese di gestione da parte degli ospiti.

L'ospite è tenuto a versare una cifra mensile, commisurata alla propria situazione reddituale fino alla copertura dell'intera retta, dell'importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale.

All'utente verrà comunque lasciata a disposizione una somma per spese personali e la tredicesima mensilità.

Nel caso in cui tra il costo mensile del servizio come sopra determinato e la cifra versata dall'utente si determini una differenza, questa sarà posta a carico degli obbligati agli alimenti di cui all'art.833 del cc.

Art.12 - Pulizia e Vitto

Ogni ospite, in maniera calendarizzata, è tenuto a provvedere alla pulizia e all'ordine della propria camera, delle proprie cose, alla preparazione dei pasti, al riordino e pulizia degli spazi comuni da effettuarsi in collaborazione.

Art. 13 - Responsabile di Struttura

Il Responsabile di Struttura svolge i seguenti compiti:

- a) predispone e cura la tenuta della cartella dell'ospite:
- b) definisce gli indirizzi di convivenza necessari a garantire ordine e rispetto tra gli ospiti (giorni e turni per l'utilizzo della lavatrice per il cambio biancheria, ecc);
- c) riferisce al Comune comportamenti degli ospiti non rispettosi del progetto personalizzato e del regolamento, per l'adozione delle misure di cui al successivo articolo.

d) interloquisce con il Comune sulla base delle problematiche che dovessero insorgere.

Art. 14 - Durata dell'inserimento

L'inserimento nell'alloggio ha la durata stabilita nel progetto d'inserimento e nel provvedimento di ammissione.

Art. 15 - Cessazione dell'inserimento

L'ospite può decidere in qualsiasi momento di lasciare volontariamente la struttura dandone comunicazione al Comune con preavviso di almeno 15 giorni.

L'inserimento cessa alla scadenza stabilita nel progetto e nel provvedimento di ammissione.

La cessazione può avvenire anche prima della scadenza con provvedimento motivato del Comune nell'ipotesi di perdita dei requisiti di ammissione e di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art 8.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.